



Decisione/0981/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4829/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4829/TFNSVE/2025-2026, 4829 - Ricorso proposto dalla società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUINTO DI TREVISO FC (matr.94945) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FUSER ANDREA (matricola 4041035)

In data 27 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410) ha proposto ricorso din-nanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUINTO DI TREVISO FC (matr.94945), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore ANDREA FUSER (matricola 4041035).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 129,00 (centoventinove/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica



Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUINTO DI TREVISO FC (matr.94945) tenuta alla corresponsione, in favore della società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore ANDREA FUSER (matricola 4041035), nella misura di euro 129,00 (centoventinove/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai